CITTÀ DI PESCARA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507

NORME DI ATTUAZIONE

CITTÀ DI PESCARA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

SOMMARIO

INTRODUZIONE 5

CAMPO DI APPLICAZIONE 5

PARTE PRIMA - LA PUBBLICITA' ESTERNA 7

1- PREMESSA 8
1.1- CONSIDERAZIONI 8
2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 10
2.1- DEFINIZIONI 10
2.2 - DURATA 11
2.3 – DESTINAZIONE D'USO 12
3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ 17
3.1- DEFINIZIONI 17
3.2- DeLIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO 18
3.4- CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D 18
4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA 19
5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE 20
5.1- ZONE omogenee dal punto di vista degli insediamenti ai fini pubblicitari 20
5.2- ZONE IN CATEGORIA SPECIALE 21
6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI 24
6.1- SICUREZZA 24
6.2- DECORO 24
6.3- FUNZIONALITÀ 24
6.4- NORMATIVA 24
7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE 25
7.1- FORMA E COLORE 25
7.2- MATERIALI 25
7.3- STRUTTURA 25
7.4- DISTANZE 25
7.5- ILLUMINAZIONE 26
7.6- POSIZIONAMENTO 26
8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F 28
8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA 28
8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI 28
9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B) 30
9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA 30
9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI 30
9.3- DIMENSIONI 30
9.4- CARATTERISTICHE 30
9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO 30

10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI 31
11- AUTORIZZAZIONI 32
11.1- AUTORITà COMPETENTE 32
11.2- DOCUMENTAZIONE 33
11.4- DURATA 35
11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE 35
11.7- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE 36
11.8- VIGILANZA 36
11.9- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI 37
11.10- SANZIONI AMMINISTRATIVE 38
12- NORME TRANSITORIE 39

PARTE SECONDA – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA 40

1 - SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE 41
2 – ONERE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 43
3 - COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI 43
4 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI 44
5 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI 45
6 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA 47

PARTE TERZA - LE PUBBLICHE AFFISSIONI 48

1- PREMESSA 49
2- RELAZIONE SULLO STATO ATTUALE GIUGNO-LUGLIO 2002 49
3- CRITERI DI PROGETTO 50
4- QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI 50
5- UBICAZIONE 53
6- ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE 53
7- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE 53
7.1- DESTINAZIONE D'USO 53
7.2- TIPOLOGIE E FORMATI 54
7.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 54
8- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 55
9- NORME GENERALI 56
10- ENTRATA IN VIGORE 56

ALLEGATI 57

INTRODUZIONE

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio del Comune di Pescara in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato “Piano”, adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgt. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, successivamente denominato “Regolamento comunale”.

Il Piano è articolato in tre parti:

a) Nella prima parte, denominata “La Pubblicità Esterna”, si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, all'art. 47, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, e se ne disciplina l'installazione sull’intero territorio comunale.

b) Nella seconda parte, denominata segnaletica verticale privata, si definiscono i casi in cui è ammessa la collocazione di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici che rappresentano origine o destinazione di un ingente traffico veicolare ai sensi dell’art. 39 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, come previsto dagli articoli 134, 136, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

c) Nella terza parte, denominata “Le pubbliche affissioni” si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale, da parte della Giunta Comunale. Tali modifiche, che dovranno essere apportate entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui vengono approvate.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente Piano,relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì escluse le insegne di esercizio ed i segni orizzontali reclamistici, cosi come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 285/92, tale tipologia di segnaletica è da preferirsi (per i soggetti

economici per i quali è prevista) all'utilizzo di preinsegne cosi come di seguito definite al fine di determinare omogeneità estetica e costruttiva sul territorio del Comune di Pescara.

L'utilizzo di tale segnaletica, è consentito all'interno delle aree omogenee, (dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono) successivamente definite dall'art. 5 comma 1 del presente Piano. La finalità di tale segnaletica non risulta essere la pubblicizzazione di attività economiche ma la segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando, quindi il deflusso del traffico veicolare. La caratteristica di tale segnaletica, non deve essere quella di rendere noto alla moltitudine delle persone la presenza di uno specifico soggetto economico, (finalità dei mezzi pubblicitari), ma quella di consentirne l'immediata individuazione conoscendone già l'esistenza.

All'esterno delle aree omogenee non è consentito l'uso della segnaletica verticale non pubblicitaria, se non per quei soggetti che, trovandosi all'esterno di tali aree o avendo particolare rilevanza economica, (determinata da un sensibile flusso veicolare), richiedano l'uso di tale segnaletica; questa non potrà comunque essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla sede del soggetto economico indicato. In alternativa, le aziende, potranno utilizzare le preinsegne, come di seguito definite, fermo restando che le stesse dovranno uniformarsi dal punto di vista estetico alla segnaletica verticale.

All'esterno delle aree omogenee, dovranno essere collocati anche dei segnali di avvio, che non riportino il nominativo del soggetto economico specifico ma solamente la denominazione della zona omogenea.

1- PREMESSA

La pubblicità esterna, così come classificata successivamente, attualmente risulta essere posizionata sul territorio del Comune di Pescara, in maniera casuale e disordinata, senza criteri modulari e di opportunità. Questa situazione si ripercuote sia sull'immagine urbana sia sull'efficacia dei messaggi, contenuti negli spazi pubblicitari.

La confusione che ne deriva, priva, di fatto, la capacità di comunicazione che dovrebbe avere la pubblicità esterna e, a maggior ragione, la segnaletica direzionale pubblica e privata. Gli interventi finora fatti dalle aziende operanti nel settore, oppure direttamente dai privati, sembrano dettati più da esigenze momentanee che da interventi programmati e di lunga durata.

Oltre a questi aspetti non è inoltre da sottovalutare il fatto che, il settore pubblicitario, allo stesso tempo, rappresenta una fonte di entrate tributarie per le casse dell'Amministrazione Comunale ma anche un problema da gestire sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale. In questo contesto si inseriscono, quindi, le norme del presente Piano, volte a regolamentare e normalizzare le installazioni pubblicitarie recependo la normativa esistente e le direttive dell'Amministrazione Comunale.

1.1- CONSIDERAZIONI

Le installazioni pubblicitarie sul territorio sono quindi senza dubbio da regolamentare. La proposta che il Piano avanza, e che in molte situazioni ha permesso di risolvere il problema, è quella di affidare ad un interlocutore unico la gestione della pubblicità collocata su suolo pubblico e della segnaletica direzionale privata in regime di esclusiva

Il concessionario dovrebbe provvedere alla predisposizione di un progetto distributivo realizzato in modo organico, tenendo conto delle norme del presente Piano e dell'esigenza di comunicazione complessiva dei soggetti economici del Comune di Pescara. E' chiaro che, un progetto complessivo di riqualificazione, sarà sicuramente più armonico grazie le finalità del presente Piano, invece di migliaia interventi effettuati dai singoli soggetti, spesso ammassati nelle diverse localizzazioni e ancor peggio non basati su considerazioni generali di estetica e di armonia ma su considerazioni di carattere soggettivo che spesso contrastano con le esigenze collettive.

In questo contesto si verrebbe a creare la figura del "Concessionario per la gestione pubblicitaria delle strutture di arredo urbano, della pubblicità esterna e della segnaletica direzionale privata", operante in regime di privativa, in esclusiva ,per l'installazione e la gestione delle strutture di arredo urbano e pubblicità esterna, a garanzia e nel pieno rispetto e responsabilità delle norme contenute nel Piano. Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione pubblicitaria sarà disciplinato da un contratto, le cui condizioni potranno essere sostitutive oppure integrative a quelle del presente Piano, dovendo regolamentare un'ampia attività sul territorio.

Il diritto di privativa in esclusiva di cui sopra conferirebbe pieni poteri per le installazioni che insistono su suolo del demanio disponibile o indisponibile, all'interno della delimitazione del centro abitato su strade di proprietà di altri enti, nel caso in cui questi intendessero delegare la competenza autorizzativa ai fini delle installazioni della segnaletica verticale privata e dei mezzi pubblicitari, e all'esterno del centro abitato, su strade comunali.

Per ottenere un riordino su tutto il territorio sarebbe infatti auspicabile che l'Amministrazione Comunale avanzasse richiesta agli altri Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincia, …) di delega di competenza per il rilascio delle autorizzazioni per le strade statali e provinciali che attraversano l'intero territorio del Comune di Pescara, qualora queste non fossero già di competenza comunale.

Questa situazione permetterebbe di fatto il pieno controllo delle installazioni pubblicitarie sul territorio da parte degli uffici comunali competenti. Con l'affidamento della gestione ad un concessionario, questo diventa garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale, della corretta interpretazione ed applicazione delle norme contenute nel Piano. Si propone inoltre, alla Giunta Comunale, di integrare ed aggiornare il Piano determinando entro 12 mesi dall'adozione dello stesso, le superfici massime di esposizione consentite per ogni tipo di mezzo pubblicitario e ogni zona omogenea, al fine di individuare e regolare in questo modo anche l'affollamento pubblicitario sul territorio comunale. Tale deliberazione potrà essere eventualmente adottata, anche su proposta del progettista del Piano, sentiti il concessionario per la gestione pubblicitaria delle strutture di arredo urbano e della pubblicità esterna, l'ufficio Pubblicità, l'ufficio Tributi l'ufficio Patrimonio, l'ufficio traffico e l'ufficio urbanistica del Comune di Pescara.

Adottando le direttive di cui sopra, sarà altresì molto semplificata l'operazione di rilevamento ed individuazione dei limiti tollerabili di affollamento pubblicitario e di conseguenza il controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, su tali aspetti.

2- CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

2.1- DEFINIZIONI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO -

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA -

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 47 Comma 4 - CARTELLO -

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO -

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO –

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 8 - - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA -

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

2.2 - DURATA

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall'evento o dalla manifestazione che pubblicizzano, fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità per l'intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre ché durante l'anno venga esposto almeno un messaggio).

Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E' definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica. La durata dell'autorizzazione, sarà pari ad anni 3, rinnovabili tacitamente. Nel caso dell'istituzione della figura del concessionario citato in precedenza, la durata dell'autorizzazione sarà essere legata alla durata della concessione stipulata.

2.3 – DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

Istituzionali: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse,privi di rilevanza economica,non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro;tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica.

Commerciali: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica , un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro.

Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie, la seguente tabella riassuntiva riunisce tutte le classificazioni sopra descritte ed individua la scheda del "Abaco per l'applicazione della normativa" (Allegato D), parte integrante del Piano, che ne riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi. Successivamente è anche possibile consultare una serie di immagini che identificano un esempio di mezzo per tipologia descritta.

Tab. 1 – Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti

Classificazione (art. 47 D.P.R. n. 495/92)	**Descrizione**	**Durata**		**Destinazione**		**Numero di scheda dell'Abaco**
		T	**P**	**Ist.**	**Com.**	
Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO						
	Non considerate nel presente Piano					
Comma 2 – PREINSEGNA						
	Preinsegna		•		•	1
Comma 4 – CARTELLO						
	Cartelli con superficie ≤ 18 m^2	•	•	•	•	2, 3, A, B
Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO						
	Gonfalone, locandine, bandiere,…..	•		•	•	4, 5, C, D
Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO						
	Impianti abbinati a pensilina		•		•	6
	Impianti adibiti a paline fermata autobus		•		•	7
	Impianti abbinati a transenne parapedonali		•		•	8
	Impianti abbinati ad elementi di arredo urbano		•		•	9

Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA						
	Insegne speciali		•		•	10
	Cartelli a messaggio mobile		•		•	11
	Pareti o megaposter	•		•	•	12
	Tabelle		•		•	13

T = Temporanea; P = Permanente; Ist. = Istituzionale; Com. = Commerciale

Comma 2 – Preinsegne		
 Impianto di preinsegne 125x25		

Comma 4 – Cartello		
 $\leq$ 3 m^2 , permanente, istituzionale	 *$\leq$ 3 m^2 , permanente, istituzionale*	
 $\leq$ 3 m^2 , permanente, commerciale	 *$\geq$ 18 m^2 , permanente, commerciale*	 *$\leq$ 3 m^2 , temporaneo, commerciale*

Comma 5 – Striscione, locandina e stendardo		
 S*triscione, istituzionale*	 *Striscione, commerciale*	

Comma 7 – Impianto pubblicitario di servizio		
 Impianti abbinati cartina urbana	 *Pensilina fermata autobus*	 *Impianti abbinati a transenne parapedonali*
 Impianti abbinati ad orologi digitali	 *Impianti abbinati a cartina urbana*	

Comma 8 – Impianti di pubblicità o propaganda		
 Insegne speciali	 *Cartelli a messaggio mobile*	 *Insegne a messaggio luminoso variabile*

3- CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

3.1- DEFINIZIONI

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.lgt. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

3.2- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il centro abitato di Pescara comprende gran parte dell'edificato. La delimitazione del centro abitato, è definita dalla delibera di consiglio Comunale del 29/12/95, n.294 ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 30.04.92, n. 285

3.4- CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C, nel tratto di attraversamento del centro abitato, e D sono considerate come strade urbane di tipo "E".

4- DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse riportate nell'allegato D "Abaco per l'applicazione della normativa".

In ogni caso, per impianti paralleli o perpendicolari al senso di marcia, è vietato installare, per singolo lato della via, un numero di impianti superiore a numero 10 per ogni 1.000 metri lineari, ad eccezione delle transenne parapedonali così come stabilito al successivo punto n° 8.1 comma 2.
Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto dei criteri individuati già punto 6 del presente piano.

L'Ufficio preposto provvede al rilascio dell'autorizzazione previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente.

In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'abaco, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.

5- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai fini del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, parte dalla delimitazione del centro abitato. La zona definita centro abitato è quindi ulteriormente suddivisa in altre aree.

5.1- ZONE OMOGENEE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI INSEDIAMENTI AI FINI PUBBLICITARI

All'interno di questa delimitazione è possibile distinguere un'ulteriore suddivisione nelle seguenti aree:

Zona A - Zona sottoposta a vincolo

La zona comprende oltre alle vie della parte antica di Pescara in cui sono presenti particolari edifici di rilevanza storico – monumentale che necessitano di particolare tutela e controllo anche per quanto riguarda l'inquinamento pubblicitario, anche quelle descritte nei commi che seguono.

La zona A, di colore BLU sulla cartografia, è il perimetro formato da Via Caserme (compresa), Piazza Unione (compresa), Via Guglielmo Marconi (non compresa), Via Conte di Ruvo (non compresa) e Piazza Garibaldi (compresa).

Sono ricomprese nella zona sottoposta a vincolo le seguenti aree urbane di pregio e precisamente: Piazza della Rinascita, Piazza Sacro Cuore, Largo Mediterraneo, C.so Umberto, Piazza I° Maggio, Piazza della Repubblica, Piazza Le Laudi, Largo Paolucci, Largo Madonnina del Porto e tutte le aree cittadine già pedonalizzate e quelle che saranno pedonalizzazione.

Sono incluse nella predetta zona le Aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n° 22.01.2004 n° 42.

Sono altresì incluse nella medesima zona tutti gli edifici ricompresi nelle sotto zone A/1 e A/2 del vigente P.R.G. e loro immediate vicinanze.

In casi specifici, ritenuti tali dal Consiglio comunale, quali ad esempio quelli afferenti l'arredo urbano, attraverso soluzioni progettuali, proposte anche da privati, potranno essere possibili le installazione di mezzi pubblicitari, in deroga alle limitazioni previste nella predetta zona, su aree che la stessa Amministrazione individuerà puntualmente.

Zona B - Zona di attenzione

La zona delimitata è sostanzialmente compresa tra la zona A e la parte più interna della città e circoscrive la parte principale del centro abitato.

La zona B, di colore VERDE sulla cartografia è formata da due zone distinte identificabili alla destra (1) e alla sinistra (2) orografica dello sbocco al mare del fiume Pescara, come da cartografia relativa alla "Planimetria della zonizzazione" – allegato C.

Zona C - Zone a regolamentazione selettiva

Rientrano in questa fascia sia la zona (1) confinante con le aree A e B, che la zona (2) adiacente all'area A per tutta la sua lunghezza sulla sinistra orografica del Pescara, come da cartografia relativa alla "Planimetria della zonizzazione" – allegato C.

Sono le zone contraddistinte da insediamenti residenziali consolidati e le zone destinate a complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalentemente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

Zona D - Restante zona di centro abitato

Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato.

5.2- ZONE IN CATEGORIA SPECIALE

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Pescara, la cui popolazione residente al 1° gennaio 2000 è di n. 115.698 abitanti, rientra nella seconda classe impositiva e applica le tariffe nella misura stabilita dalla Legge e analiticamente indicate nella Delibera approvativa n. 294 del 21/02/94. Pertanto il territorio comunale e suddiviso, ai fini dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, in due categorie, classificate come ordinaria e speciale.

Appartengono alla categoria speciale le vie e le piazze comprese nella zona delimitata dal seguente perimetro:

P.za Le Laudi

Via L. D'Annunzio

Viale della Pineta

Viale Pindaro

Piazza Ovidio

Viale G. D'Annunzio

Via Italia

Via A. Da Brescia

Piazza V. Colonna

Via Orazio

Via Tiburtina, fino a via Stradonetto

Via Saline

Via Lago di Scanno

Piazza Garibaldi

Ponte G. D'annunzio

Via Gran Sasso

Via del Circuito

Piazza L.Pierangeli

Via R. Paolini

Via Rigopiano

Via Ferrari

Via Del Santuario fino a Largo Madonna compreso

Via L. Da Vinci

Via Canova

Via G. Pisano

Via Raffaello

Via Mantegna

Via Nazionale Adriatica Nord fino a Largo S. Filomena compreso

Via Cadorna

Viale Della Riviera

Piazza I Maggio

Lungomare Matteotti

Lungomare Papa Giovanni XXIII compreso porto turistico

Piazza Canto Novo

Viale De Nardis

Piazza Le Laudi

Ai fini della regolamentazione dell'installazioni pubblicitarie la classificazione della zona ordinaria o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare ma è limitata ad un diverso trattamento di imposta. Per la regolamentazione dell'installazioni dei mezzi pubblicitari, si rimanda al paragrafo 8.2 del presente Piano e all'"Abaco per l'applicazione della Normativa" allegato.

6- CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa.

6.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

6.2- DECORO

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del Servizio delle entrate - Ufficio tributi, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

6.3- FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

6.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

7- NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

7.1- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore verde foresta RAL 6005

7.2- MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, dovrà essere realizzata esclusivamente in alluminio estruso e verniciata a polveri di poliestere per garantire una idonea resistente all'aggressività delle colle sodiche, secondo le caratteristiche allegate al presente Piano.

7.3- STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

7.4- DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

7.5- ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m^2, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso

All'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano dovranno essere aumentate del 50%

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

7.6- POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare prescrizioni intermedie.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal Piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

7.8- LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso **previsto dal D. Lgs. 22-01-2004 n. 42.** Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui **al D. Lgs. 22-01-2004 n. 42** e s.m.i., sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione (Parte Seconda del presente Piano) di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie, per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere.

8- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F

8.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata,. A queste prescrizioni fanno eccezione le strade di tipo A e B per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Tali prescrizioni sono illustrate nel prossimo capitolo.

Su tutto il territorio comunale, non è permessa di norma l'installazione di transenne parapedonali. In casi specifici, ritenuti tali dalla Amministrazione per effettive esigenze di sicurezza e funzionalità, attraverso proposte progettuali, anche da parte di privati, potrà essere derogata tale limitazione esclusivamente su aree che la stessa Amministrazione individuerà puntualmente, ovvero attraverso la predisposizione di apposito strumento di pianificazione.

Ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni come dall'art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in sostituzione all'utilizzo di preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale pubblica. Se le strutture sono installate su marciapiede, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede, soprattutto da parte dei disabili.

La segnaletica verticale privata non pubblicitaria, è sempre ammessa nelle aree sotto specificate e, quando installata, deve essere collocata a distanze sufficienti dagli incroci per essere percepita in tempo utile dagli utenti della strada affinché possano adeguare il loro comportamento a quanto in essa contenuto.

8.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto.

Tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della posizione delle persone che frequentano tale zona, più in generale della morale collettiva. Nel caso in cui gli uffici comunali rilevassero la presenza di messaggi esposti in violazione di tali principi dovranno darne tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla loro tutela per le eventuali azioni di censura. L'attività di controllo dovrà essere svolta in particolare dal funzionario responsabile del servizio pubbliche affissioni per i messaggi diffusi attraverso il servizio pubblico e dal funzionario responsabile del procedimento autorizzativo per i messaggi diffusi nell'ambito della pubblicità esterna.

Zona A - Zone sottoposte a vincolo

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari considerati nel presente Piano in assenza delle autorizzazioni preventive dei soggetti deputati alla tutela dei vincoli specifici. Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un singolo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in

fase di autorizzazione di un impianto situato nei pressi dell'edificio stesso, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'edificio vincolato.

Zona B - Zona di attenzione

In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale
- mezzi per la pubblicità permanente istituzionale di superficie uguale o inferiore a m^2 3
- impianti pubblicitari commerciali istituzionali o privati di superficie inferiore o uguale a m^2 3
- impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a m^2 3
- mezzi di affissione diretta

Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante nel rispetto delle caratteristiche allegate al presente Piano. L'impianto ed il messaggio contenuto dovrà inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per l'ospedale, chiese, scuole e cimiteri. Anche per questa zona quindi è concessa una maggiore discrezionalità all'Amministrazione Comunale ed agli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni. E' ammessa l'installazione di mezzi di pubblicità temporanea privata.

Zona C - Zona a regolamentazione selettiva

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, quindi anche mezzi di pubblicità temporanea privata, impianti con superficie espositiva inferiore o uguale a m^2 18 per ogni singola facciata. (Poster), facendo particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti data la conformità della rete viaria.

Zona D - Restante zona del centro abitato

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, quindi anche con superficie espositiva uguale o superiore a m^2 18 per ogni singola facciata. (Poster).

Pubblicità temporanea privata

E' ammessa l'installazione di mezzi di pubblicità temporanea privata, nel rispetto delle norme espresse dal presente Piano. I mezzi potranno essere collocati a gruppi, con un numero massimo di 5 impianti ognuno. La distanza tra gli impianti all'interno dello stesso gruppo, potrà arrivare ad un minimo di 10 m.

9- DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B)

9.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo paragrafo e delle limitazioni previste al comma 7 Art. 23 del Nuovo Codice della strada..

9.2- NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione oltre a tutte le norme contenute nel presente Piano. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

9.3- DIMENSIONI

I mezzi pubblicitari dovranno rispettare le superfici massime ammesse per ogni zona, come previsto dall'abaco per l'applicazione della Normativa.

9.4- CARATTERISTICHE

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche estetico costruttive degli impianti" e "Norme generali di installazione".

9.5- UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art. 51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto dell'Abaco normativo allegato. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/o in aderenza a fabbricati esistenti.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, (negli spiazzi con parcheggio), pensiline ed altro. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 m^2, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

10- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o similare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura. Il colore delle strutture dovrà essere Verde foresta RAL 6005

- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 3.

- Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

11- AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario della strada verso cui è rivolto il messaggio, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada su cui lo stesso è posizionato fermo restando quanto previsto dal presente Piano. L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo.

L'installazione dei mezzi pubblicitari e/o di segnaletica verticale privata è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano, indipendentemente dal fatto che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno del perimetro del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, in allegato all'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi del D.P.R. 495/92; la presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 rilasciata da Enti diversi dal Comune di Pescara non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo la condizione di assenza del titolo di abilitazione principale ovvero l'autorizzazione ai sensi del presente Piano, essendo la stessa rilasciata al fine di attestare il rispetto delle norme del presente Piano su tutto il territorio comunale

11.1- AUTORITÀ COMPETENTE

A) Zone esterne al centro abitato

Il Comune di Pescara, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari e segnaletici sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente .

L'istruttoria amministrativa prevedrà l'esame delle norme del presente Piano, richiedendo altresì, nel caso di strade comunali, all'ufficio traffico, specifico parere ai sensi del Codice della Strada e ai singoli uffici comunali per quanto di loro competenza, al fine di verificare l'assenza di contrasti con le norme adottate. Nel caso la collocazione del mezzo ,o la destinazione del messaggio avvengano su strade di competenza di Enti diversi dal Comune, il soggetto interessato all'esecuzione delle opere dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva, per quanto rilevante ai fine dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o aree ai sotto indicati Enti:

1 per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade

2 per le autostrade in concessione alla società concessionaria

3 per le strade regionali, provinciali, e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni

4 per le strade militari al comando territoriale competente

5 per le aree di proprietà delle ferrovie o di soggetti privati ai rispettivi soggetti

B) Zone comprese entro il Centro Abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo nulla-osta tecnico da parte di altri enti proprietari di strade (ANAS, Provincia, ecc.). quando la proprietà di queste o quando il messaggio pubblicitario sia visibile da strade diverse da comunale.

11.2- DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione comunale dovrà nominare un funzionario responsabile, incaricato di analizzare le istanze e concedere o negare le rispettive autorizzazioni. Può essere ulteriormente nominata una Commissione consultiva, formata da personale comunale adeguato, che potrà essere convocata dal funzionario responsabile, di cui è presidente, per chiarire eventuali dubbi o incertezze nella fase autorizzativi.

Nel caso in cui l'istanza presentata sia subordinata ad eventuali nulla-osta tecnici da parte di terzi, il funzionario può sospendere la pratica per un massimo di 60 giorni, entro i quali dovrà ottenere autorizzazione dagli altri Enti; trascorso il termine ultimo, il nulla-osta verrà considerato come rilasciato, e il funzionario dovrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione. Il funzionario responsabile può richiedere eventuali altri documenti al soggetto richiedente, necessari per l'inoltro delle domande a terzi.

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda all'Ufficio competente, il quale provvederà a far pervenire il tutto al funzionario responsabile, allegando in duplice copia:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti

- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera , tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento , in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità

- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano

- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia

- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato e, in ogni caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati

- L'autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'installazione del mezzo ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, o quando queste sono destinatarie del messaggio stesso

- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso

- Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Per successive domande può essere ritenuta valida la prima autodichiarazione.

Il concessionario per la gestione della pubblicità dovrà nella fase di inizio della propria attività sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, un progetto organico di distribuzione su tutto il territorio comunale di tutti gli impianti pubblicitari e/o segnaletici che intende collocare; il progetto dovrà essere così formulato:

- Cartografia in scala adeguata dove vengano rappresentati tutti i mezzi pubblicitari e/o segnaletici che la concessionaria intende installare, recanti il numero di ubicazione di posizionamento per ognuno.

- Scheda di ubicazione con identificata la tipologia dell'impianto,misure di ingombro,fotografia della posizione con individuato il punto preciso di installazione

- Dichiarazione con la quale si attesti che l'intervento richiesto rispetta le norme del presente Piano

- Autorizzazioni di Enti diversi dal Comune per le installazioni di impianti richiesti al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di altri Enti

- Nulla osta di Enti diversi dal Comune per le installazioni di impianti richiesti all'interno del centro abitato su strade di proprietà di altri Enti.

- In luogo delle autorizzazioni e/o nulla osta su menzionati,nel caso in cui tali Enti non provvedano a rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle istanze,la concessionaria per la gestione della pubblicità potrà presentare idonea dichiarazione ove attesti la presentazione delle istanze ai singoli Enti e la decorrenza dei termini previsti dall'art. 53 del D.P.R. 495/92

- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 675/96.

Nel caso in cui il concessionario per la gestione della pubblicità intenda incrementare il numero degli impianti pubblicitari e/o segnaletici, successivamente alla presentazione del progetto potrà inoltrare apposita dichiarazione di inizio attività pubblicitaria (D.I.A.P.) allegando la scheda come sopra definita per l'individuazione del punto ove sarà collocato il manufatto con in allegato una dichiarazione di conformità alle norme del presente Piano; Esaminata la pratica, il Funzionario Incaricato, comunicherà entro 30 (trenta) giorni al concessionario, l'accoglimento o il rigetto della stessa, motivando, in caso di rigetto con quali norme del presente Piano questo contrasta; decorso tale termine la D.I.A.P. si intenderà accolta e la concessionaria potrà procedere all'esecuzione delle opere.

11.3- RILASCIO dell'Autorizzazione

Il responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), acquisita la documentazione da parte dell'interessato, dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e dell'art. 8 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Il responsabile del

procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, indice conferenza di servizi, ai fini informativi, conoscitivi e decisori, tra i responsabili degli uffici interessati al procedimento. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta si applica quanto previsto all'art. 7, comma 2, del regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Il responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, che dovrà essere rilasciata in capo al soggetto richiedente.
Alle istanze non si applica l'istituto del silenzio/assenso né della denuncia di inzio attività di cui agli articoli 19 e 20 della legge 241/19990, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali.

In caso di mancata installazione nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Tributi Settore Pubblicità, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

11.4- DURATA

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità di 3 anni ed è rinnovata tacitamente per un altro anno e così per gli anni successivi, salvo che il Comune, entro e non oltre sessanta giorni successivi alla scadenza, abbia manifestato all'interessato volontà contraria.

11.5- CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione, è determinabile da parte dello stesso soggetto in conformità all'elenco prezzi annuale contenuto nel Regolamento Tariffario Comunale. Per il concessionario della gestione della pubblicità su strutture di arredo urbano e pubblicità esterna, il corrispettivo è rappresentato dalla contropartita dell'affidamento di tale concessione che sarà offerto dallo stesso e si intende sostitutivo di ogni altro onere con esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico e dell'imposta comunale sulla pubblicità.

11.6- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano
- Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.

- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze

- Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio

- Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Le disposizioni citate si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

11.7- TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- Amministrazione rilasciante

- Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente)

- Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)

- Data di scadenza dell'autorizzazione

- Data dell'autorizzazione

- Numero dell'impianto (richiesto solo per il concessionario)

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

11.8- VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione della pubblicità, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona

manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

11.9- RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel Piano, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nello stesso modo si procede per la rimozione di mezzi pubblicitari installati nelle zone sottoposte a vincolo o nella zona "B". Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il comune trasmette la nota delle spese al prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

All'esterno della perimetrazione del centro abitato limitatamente alle strade di proprietà non comunale, gli impianti che vengano rilevati come abusivi, cosi come sopra definiti dovranno essere rimossi a seguito dell'emanazione di specifica ordinanza che dovrà essere notificata al soggetto individuato come proprietario del mezzo oppure ove questo non venisse individuato al soggetto fruitore del messaggio. L'ordinanza andrà anche notificata nel caso questo fosse soggetto privato, al proprietario del terreno su cui il mezzo è stato installato; l'impianto andrà quindi rimosso entro il termine indicato nell'ordinanza che non può essere in ogni caso superiore a 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del trasgressore la rimozione sarà

effettuata a cura del comune o del concessionario per la gestione della pubblicità esterna, il mezzo rimosso sarà sequestrato a cura del Comune a garanzia dei costi di rimozione e del pagamento delle relative sanzioni così come disposto dall'art 24 del D.lgt. 507/93

11.10- SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni..

11.11-.IMPIANTI PUBBLICITARI POSTI SULLA SOMMITA' DELLE EDICOLE

E' consentita alle edicole la possibilità di utilizzare appositi spazi pubblicitari sulla propria sommità ("ROTOPLAN"), che non abbiano un'altezza superiore a cm. 60.
Rimangono comunque inalterati i limiti alla loro installazione imposti dal Codice della Strada nonché i limiti imposti dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con particolare riferimento alla tutela applicata alle zone di maggior pregio, nell'ottica di un adeguato rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.
Tali installazioni saranno comunque possibili solo previo studio analitico da parte degli uffici tecnici comunali, relativamente a:

- Previsione di una adeguata maggiorazione dell'indennità di occupazione di suolo pubblico, nonché del tributo relativo alla pubblicità attraverso l'introduzione di uno specifico coefficiente
- Stipula, tra l'Amministrazione Comunale e le aziende installatrici, di convenzioni da cui derivi alle aziende stesse, l'onere di curare la sistemazione degli impianti comprensivo di sistemazione architettonica e riqualificazione delle edicole interessate;
- Possibilità prevista nelle convenzioni citate, di uso gratuito e regolarmente di tali impianti, da parte dell'Amministrazione Comunale, per messaggi istituzionali.

12- NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa secondo quanto previsto al precedente capitolo 11.9 del Piano.

Nel caso in cui l'Amministrazione scelga l'affidamento in concessione esclusiva della pubblicità sul territorio, le procedure per l'adeguamento di eventuali impianti che non saranno rimossi saranno stabilite in fase di attuazione del contratto di esclusiva.

Per i mezzi pubblicitari che, in base alle distanze minime previste, occorre provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, ecc.). I mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Le norme contenute nel presente Piano devono essere considerate come integrative al Regolamento comunale dell'imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale Del 29 dicembre 1995, n. 294 e 10 aprile 1996 n. 10. Le Norme del Regolamento Comunale incompatibili con il Piano, sono da intendersi come abrogate.

Entro il termine del 31/12/2005, si sarà dovuto procedere in ogni caso al ripristino ed all'adeguamento dell'esistente alle norme contenute nel presente Piano.

Le domande di autorizzazione al momento all'esame istruttorio del SUAP sono accolte se conformi al Piano così come modificato.

1 - SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE

Nel caso in cui il messaggio diffuso sia finalizzato alla segnalazione della allocazione di uno specifico soggetto economico, per migliorarne la sua individuazione, consentendo anche una maggiore decongestione del traffico veicolare e non alla pubblicizzazione dello stesso, o dei suoi prodotti e servizi, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, attuativo dell'art 39 comma 1 C) del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285.

Le indicazione di cui sopra sono inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495:

a) industriali, artigianali, commerciali; figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92
d) alberghiere; figura II 299; 300; 301 art. 134 D.P.R. 495/92

La segnaletica industriale, artigianale, commerciale comprende:

a) segnali di indicazione di attività singola come qui rappresentato:

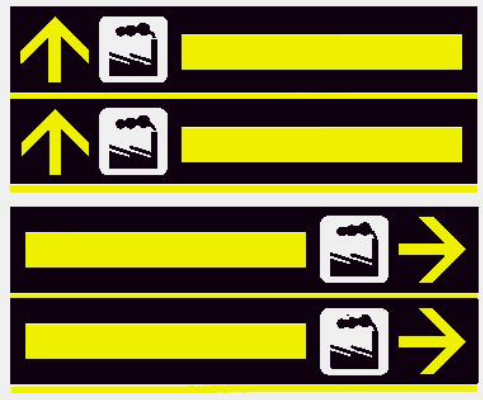

La segnaletica di indicazione privata alberghiera comprende:

a) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi: come qui rappresentato:

Figura II 299 art 134

L'uso di tale segnale è consentito esclusivamente su importanti direttrici di traffico, agli accessi del centro abitato o comunque, in corrispondenza di importanti snodi di traffico.

b) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione, come qui rappresentati:

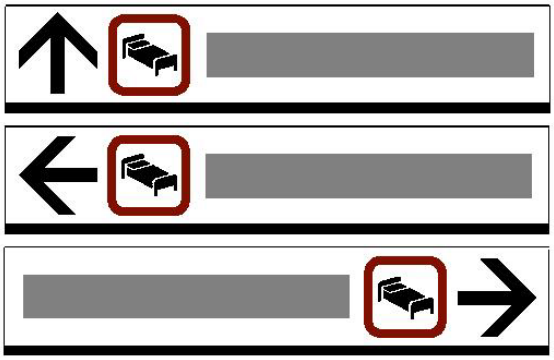

Figura II 301 art 134

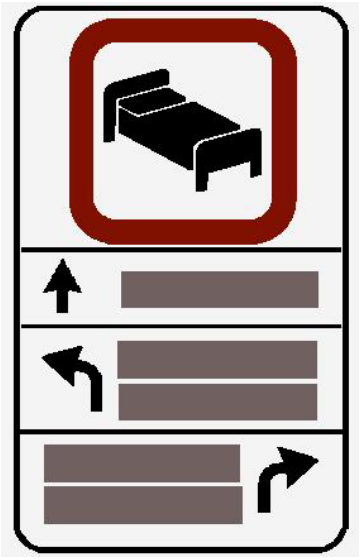

Figura II 300 art 134

I segnali rappresentati dalla figura II 301, dovranno essere utilizzati per segnalare la posizione di uno specifico albergo entro 500m dallo stesso, oppure nel caso in cui il numero degli alberghi da segnalare per uno specifico punto non consenta l'uso del segnale di cui alla figura II 300.

I segnali rappresentati dalla figura II 300, possono essere utilizzati sulle importanti direttrici di traffico, a valle dei segnali di cui alla figura II 299 e a monte dei segnali di cui alla figura II 301, salvo impedimenti fisici alla posa.

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure precedenti.

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, sia richiesto di segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione del Comune, il quale dovrà verificare il rispetto, da parte del soggetto richiedente, delle Norme succitate.

I segnali privati di indicazione possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione di cui al D.P.R. 495/92. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.

Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

2 – ONERE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione è a carico del soggetto interessato all'installazione.

In assenza del concessionario per la gestione della pubblicità e della segnaletica, il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture preesistenti, della medesima natura, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.

Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione.

In presenza del concessionario per la gestione della pubblicità e della segnaletica, l'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione è a carico dello stesso, a fronte della corresponsione del canone di noleggio dei mezzi, da parte degli utenti.

3 - COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
b) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) nere: sul bianco;
b) gialle: sul nero;

I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sul giallo e sul bianco;
b) bianchi: sul marrone e nero;
c) grigio: sul bianco;
d) giallo: sul nero

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logotipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

4 – VISIBILITÀ DEI SEGNALI VERTICALI

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e assumere la posizione corretta per il raggiungimento della destinazione.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione privati industriali, commerciali, artigianali e segnali privati di indicazione alberghiera sono indicativamente le seguenti:

Tipi di strade	**Industriale, commerciale, artigianale**	**Alberghiera**
strade extraurbane principali	m 100	m 150
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)	m 50	m 70

Altre strade	
	m 30
	m 50

Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti, le misure possono ridursi.

Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli con illuminazione propria, ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.

5 – INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI

I segnali verticali di indicazione privati sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico, quando è necessario per motivi di sicurezza o non vi sia la possibilità materiale di posizionare un segnale in conformità alle Norme del presente Piano.

I segnali da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del

marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

L'altezza minima dei segnali privati di indicazione è di 0,60 m e la massima è di 3,50 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.

I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.

In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

6 – CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI, SUPPORTI ED ALTRI MATERIALI USATI PER LA SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo, con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nel caso in cui, il segnale sia installato su un singolo supporto di sezione circolare, l'impianto deve avere un sistema antirotativo, tale da impedire la rotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al suolo.

La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

1- PREMESSA

In questa parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni. Il Comune di Pescara, poiché appartiene alla seconda classe così come definita dal D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, ha strade del territorio classificate come zone in "Categoria Speciale".

2- RELAZIONE SULLO STATO ATTUALE GIUGNO-LUGLIO 2002

In relazione al "Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" (D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507), si è proceduto ad un censimento degli impianti e utilizzati per le pubbliche affissioni, effettuato nei mesi di Giugno Luglio 2002.

Si ritiene di poter affermare che la situazione attuale di copertura del territorio con pubbliche affissioni risulta essere insufficiente a differenza del livello di esecuzione del servizio. Questa mancanza di supporti per l'affissione a fatto sorgere la necessità di utilizzare alcuni muri anche senza l'apposita tabella, e lo stato di conservazione precario degli impianti è tale da compromettere la sicurezza dei pedoni, poiché molti impianti a palo risultano essere pericolanti, corrosi dalla ruggine e dalle colle utilizzate per l'affissione dei manifesti, e alcune tabelle murali risultano essersi staccate dalle pareti e le lamiere fuoriuscite dalle loro sedi.

Alcuni impianti a palo, in special modo nei Viali principali, come Vittorio Emanuele I, sono installati in posizioni conformi dal punto di vista del rispetto delle norme, senza ostacolare quindi il normale flusso del traffico pedonale o veicolare, ma alcuni di questi non consentono una completa visibilità delle vetrine retrostanti con conseguente potenziale danno economico degli operatori.

La situazione attuale si può valutare dalle tabelle riepilogative allegate al presente piano, che riportano l'elenco degli impianti esistenti ordinati per strada, con la tipologia, se tabelle o stendardi, la destinazione d'utilizzo, il formato e il tipo di intervento da effettuarsi su ognuno, ovvero se sono da mantenere, perché in buono stato e conformi alle prescrizioni del presente Piano, da rimuovere o da sostituire. In quest'ultimo caso si può valutare anche quale impianto è stato proposto in progetto.

Nell'elaborato "Nuovo schema distributivo degli impianti destinati al servizio di Pubbliche affissioni e Affissioni dirette" è invece riportato il progetto di collocazione di tutti gli impianti nuovi, nonché l'intervento da eseguire su quelli esistenti, ovvero se sono da mantenere, da rimuovere o da sostituire, e in quest'ultimo caso con che tipologia, formato e destinazione d'uso effettuare la sostituzione. La sostituzione o meno degli impianti è il risultato della valutazione della distribuzione omogenea sul territorio degli impianti, andando quindi ad eliminarne alcuni in zone a concentrazione più elevata o installati in posizioni non conformi, perché di intralcio al flusso pedonale o veicolare, o perché ostruivano la visibilità negli incroci.

In considerazione al fatto che quasi tutti gli impianti sono in uno stato di conservazione precario e in alcuni casi pericolosi per i pedoni, si è provveduto a prevedere la sostituzione dell'impianto, valutando quale destinazione, quale tipologia e formato meglio si inseriva nel contesto urbano e architettonico.

Per quanto riguarda le nuove ubicazioni degli impianti, si è tenuto conto della necessità di copertura del messaggio d'istituzione anche nelle aree più esterne al centro, quali "Colli Innamorati", "Colle di Mezzo", "Villa del Fuoco" e "Colle San Silvestro".

3- CRITERI DI PROGETTO

Gli impianti attualmente in uso sono riportati alle dimensioni standard, 70x100, 140x100, 140x200, 200x140, in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, poiché i manifesti delle diverse tipologie vengono forniti nelle dimensioni di cui sopra.

Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio da tutti i lati utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione CITTÀ DI PESCARA - Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali, necrologi) - numero di individuazione – stemma comunale in quadricromia – simbolo Europeo e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

Il Regolamento comunale (Art. 15 comma 3) basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale o comunque prive di rilevanza economica (necrologi);
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale.
- Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.

Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano ulteriormente secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:

- Stendardo/cartello : struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti, infissi nel terreno ed a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio

- Tabella murale struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in metallo che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio

4- QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono calcolate in maniera proporzionale al numero degli abitanti ed è comunque non inferiore ai 18 m^2 ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel comune al 31 Dicembre del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 e 18 del decreto legislativo n. 507/93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 115.698 unità, non deve essere inferiore a m^2 2082,6.

La superficie degli impianti, viste le necessità e le richieste, è fissata da Regolamento comunale in complessivi m^2 6.465,9.

La superficie su citata è così ripartita da Regolamento comunale:

- affissioni istituzionali e necrologi 20% (m^2 1202,66)
- affissioni commerciali 80% (m^2 4810,64)
- affissioni dirette 7% del totale (m^2 452,6)

Sulla base dei risultati del censimento, i quantitativi e la ripartizione delle superfici di affissione risultano invece essere:

SUPERFICIE TOTALE 4973.16 m^2

- affissioni istituzionali e necrologi 13.67 % (m^2 679.9: istituzionali 517,3; necrologi 162.6)
- affissioni commerciali 67.51 % (m^2 3357.26)
- affissioni dirette 18.82 % (m^2 936)

Viste le esigenze dell'Amministrazione, e tenuto conto delle esigenze che il territorio del comune di Pescara ha per la sua conformità ed estensione, il Nuovo Schema distributivo degli Impianti destinati alle Pubbliche affissioni e Affissioni dirette ha portato la superficie complessiva a circa 7021,4 m^2
Provvedendo ad incrementare la superficie destinata a messaggi di natura Istituzionale dei quali si è rilavata forte carenza e la superficie destinata al affissioni commerciali,essendo la stessa attualmente riferita ad una realtà economica di molti anni fa, quando le esigenze del tessuto economico della città erano decisamente inferiori.

SUPERFICIE TOTALE 7021,4 m^2

- affissioni istituzionali e necrologi (m^2 1122,8: istituzionali: 879,2; necrologi: 243,6)
- affissioni commerciali (m^2 4458,6)
- affissioni dirette (m^2 1440)

5- UBICAZIONE

Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate nel presente Piano e possono considerare anche impianti da ubicare anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.

Gli impianti destinati ad affissione diretta dovranno essere collocati nei punti prefisti nel presente Piano e dovranno avere le dimensioni in esso previste;i punti ove il presente piano ha previsto la localizzazione di detti impianti si intendono in deroga, ove incompatibili, alle norme del presente Piano.

6- ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'Art. 3 del D.lgt. 507/93, verrà attribuita a soggetti privati, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

Detta superficie, compresa in quella destinata al servizio pubblico ed è riferita preferibilmente agli impianti di grande formato (poster cm 600x300)

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato concessionario nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano.

Detti spazi saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione spazi e ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

7- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

7.1- DESTINAZIONE D'USO

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

- **Impianti per affissioni istituzionali / sociali**

  Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro,

- **Impianti per affissioni prive di rilevanza economica**

  Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari, e/o ringraziamenti o per la diffusione di messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici.

- **Impianti per affissioni commerciali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato alle affissioni ….." riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

7.2- TIPOLOGIE E FORMATI

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del Piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti:

Stendardi/cartelli: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 100x140; cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster)

Tabelle murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 100x140; cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster)

Gli impianti non potranno essere dotati di un ulteriore spazio pubblicitario oltre a quello riservato all'affissione, come visibile dalle caratteristiche tecniche allegate, utilizzabile per l'esposizione di pubblicità permanente e comunque indipendente dall'affissione, allo scopo di incrementare il gettito di imposta per l'Amministrazione Comunale.

7.3- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto.

E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura. È opportuno che la Vigilanza o altri uffici comunali segnalino eventuali manufatti danneggiati o che necessitino di interventi di manutenzione al concessionario.

In caso di impianti aventi un'ulteriore spazio pubblicitario abbinato, la manutenzione degli stessi è di competenza dell'azienda che utilizza tale area per l'esposizione di pubblicità.

8- CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in alluminio con eventuali inserti interni in ferro, verniciati con polveri di poliestere. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura.

- Il colore delle strutture dovrà essere verde foresta RAAL 6005, poiché è il colore che si adatta maggiormente all'immagine cromatica della città, molto ricca di vegetazione e si abbina molto bene alle strutture già presenti sul territorio.

- I cartelli utilizzati per l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata dello spessore di 10/10

- Tutti gli impianti d'affissione dovranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'allegato " E " del presente Piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate, altre tipologie non rappresentate nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, colorazioni delle verniciature e foggia.

9- NORME GENERALI

Tutti gli impianti di cui il presente Piano relativamente alla sezione affissioni, si intendono autorizzati con l'approvazione del Piano stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

10- ENTRATA IN VIGORE

Il Nuovo schema distributivo delle pubbliche affissioni adottato dall'Amministrazione previo parere della Commissione Edilizia, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenuti in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante delle “Norme di attuazione” del Piano generale degli impianti pubblicitari:

Allegato A *SCHEMA DISTRIBUTIVO IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE*

Allegato B *ELENCO IMPIANTI ORDINATI PER STRADA CENSITI CON PREVISIONI DI PROGETTO*

Allegato C *DETTAGLIO IMPIANTI PER STRADA CON LE RELATIVE DESTINAZIONI*

Allegato D *ABACO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA*

Allegato E *SCHEDE TECNICO COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI*

Allegato F *PLANIMETRIA DELLA ZONIZZAZIONE*

Allegato G *DOCUMENTAZIONE E DATABASE IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN CD-ROM*